

<p>DIRETTIVA 2008/98/CE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva UE/2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018</p> <p>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare</p> <p>Testo vigente</p>	<p>Schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p>NOTE</p> <p>Nelle note indicare sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nuove disposizioni della direttiva che non richiedono una trasposizione;</li> <li>- motivazioni della modifica proposta;</li> <li>- altre norme vigenti da prendere in considerazione o alle quali rinviare;</li> <li>- aspetti legati ad eventuale disciplina transitoria da prevedere tra vecchia e nuova normativa;</li> <li>- ogni ulteriore elemento utile da illustrare nelle relazioni di accompagnamento della novella proposta (rel. tech., ATN, AIR...)</li> </ul>
		<p>DEFINIZIONI Art 183</p> <p><u>d) residuo organico: residui biodegradabili, costituiti da materiali o sostanze che non sono deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere sottoprodotti, rifiuti o materiali esclusi ai sensi dell'art. 185, derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attività agricole o agroindustriali, di manutenzione del verde pubblico o privato o da attività di preparazione o trasformazione di alimenti.</u></p> <p><u>d-bis) "rifiuto organico" fermo restando quanto disposto dall'art. 185 c. 1, lettera f) e della'art. 184-bis, rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso,</u></p>	<p><u>d) Al fine di evitare equivoci interpretativi, occorre introdurre una definizione di residuo organico che consenta una differenziazione tra il materiale che è rifiuto da quello che non lo è.</u></p> <p><u>d-bis) Al fine di evitare equivoci interpretativi, occorre specificare che rimane comunque ferma la disciplina in materia di esclusioni e di sottoprodotti.</u></p> <p><u>f) la specificazione è necessaria, per differenziare questa tipologia di attività rispetto ad attività svolte su materiali esclusi o su sottoprodotti.</u></p>

		<p>mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti <u>equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</u></p> <p><u>e) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici di prodotti o residui organici</u> selezionati alla fonte per la <u>produzione di compost</u> <u>È condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature/installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità:</u></p> <p>i) "autocompostaggio": compostaggio <del>degli scarti organici dei propri rifiuti organici urbani dei propri residui organici, ivi incluse le imprese agricole,</del> effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito <del>del materiale prodotto</del>, ovvero, <u>nel caso di utenze non domestiche presso soci della cooperativa o di una rete di imprese;</u></p> <p>ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti <del>urbani</del> prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p><u>iii) "compostaggio locale di rifiuti": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni</u></p>	<p><u>i) + ii) Il riferimento al solo rifiuto urbano è limitante.</u></p> <p><u>ii) La stessa direttiva europea esclude i rifiuti agricoli dall'assimilazione a quelli urbani.</u></p> <p><u>iii) Si richiede di aumentare il quantitativo annuo in modo da agevolare la diffusione di una rete di piccoli impianti a dimensione territoriale che possono costituire un importante supporto alla gestione dei</u></p>
--	--	--	---

Formattato: Non Evidenziato

		<p><u>confinanti, con capacità di trattamento non eccedente le 250- 3000 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter</u></p> <p><u>e-bis) digestione anaerobica: trattamento biologico anaerobico di degradazione dei rifiuti organici di prodotti o residui organici selezionati alla fonte per la produzione di biogas e di digestato di qualità e biogas .</u></p> <p><u>“e-ter)” biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati finalizzato al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni di recupero quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica o la copertura finale della stessa</u></p> <p><u>e-quater) digestato di qualità_: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di <del>rifiuti</del> <u>organici prodotti o residui organici</u> raccolti separatamente, che rispetti i requisiti <u>del DM 25 febbraio 2006 al fine di provvedere anche alla revisione delle disposizioni di detto DM con riferimento alla matrice di ingresso negli impianti di biogas e alle caratteristiche del digestato in funzione dei diversi utilizzi. contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individuati nell'allegato Z al presente decreto:</u></u></p> <p><u>=</u></p> <p><u>ee) compost di qualità: prodotto ammendante, ottenuto dal compostaggio di residui organici, fatto salvo l'autocompostaggio, di rifiuti organici separati alla fonte raccolti separatamente. Nel caso di rifiuti organici,</u></p>	<p><u>rifiuti organici, senza impatto sul territorio.</u></p> <p><u>È Cambiato il riferimento perché viene abrogato il 214 7-bis</u></p> <p><u>e-quater) Si richiede di eliminare la specificazione della qualità del digestato in quanto, paradossalmente, sembrerebbe di maggiore qualità rispetto a quello prodotto a partire da materiali diversi dai rifiuti, come ad es. colture dedicate o sottoprodotti.</u></p>
--	--	---	--

		raccolti separatamente, e che <del>ter</del> <b>-hanno cessato di essere considerato considerat i rifiuto-rifiut i conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 182-quater</b> , <del>rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per gli ammendanti</del> dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;	INSERIRE ANCHE LA DEFINIZIONE DI RIFIUTO BIOSTABILIZZATO?
		Articolo XX (Modifiche all'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:	
<b>considerando</b> (48) Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati.			NELLA COLONNA DELLE DIRETTIVE SONO RIPORTATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ANCHE SE NON DANNO LUOGO A MODIFICHE DIRETTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO COME I CONSIDERANDO O COME ANCHE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA DISCARICHE

<p>In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il trattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio</p>			
<p>(56) Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.</p>			
<p><b>Articolo 11</b>  <b>Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio</b></p> <p>1...</p> <p>2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure</p>			<p>NELLA COLONNA DELLE DIRETTIVE SONO RIPORTATE TUTTE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ANCHE SE NON DANNO LUOGO A MODIFICHE DIRETTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO COME I CONSIDERANDO O COME ANCHE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA DISCARICHE</p>

<p>necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</p> <p>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</p> <p>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;</p> <p>c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;</p> <p>d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;</p> <p>e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p>			
<p><b>Articolo 22</b> <b>Rifiuti organici</b></p>	<p><b>Articolo 182-ter</b> <b>Rifiuti organici</b></p>	<p><b>Articolo 182-ter</b> <b><del>Rifiuti</del> Residui organici</b></p>	

<p>1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:</p> <p>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</p> <p>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</p> <p>c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</p> <p>3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.</p>	<p>1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:</p> <p>a) la raccolta separata dei rifiuti organici;</p> <p>b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;</p> <p>c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>	<p><b><u>1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera f) e dall'articolo 184-bis con riferimento ai materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti ed ai sottoprodotti,</u></b></p> <p><b><u>1-2. <del>Le</del> Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni assicurano che la gestione dei rifiuti organici avvenga conformemente alla gerarchia dei rifiuti: privilegiando innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti organici in conformità a quanto disposto all'articolo 180 e poi il riciclaggio degli stessi, secondo quanto disposto all'articolo 179</u></b></p> <p><b><u>2-3. Al fine di promuoverne ed incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:</u></b></p> <p><b><u>a. selezionati e riciclati alla fonte oppure;</u></b></p> <p><b><u>b. raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</u></b></p> <p><b><u>3-4. Al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio <del>di prossimità locale,</del> anche attraverso gli strumenti di</u></b></p>	<p><u>La direttiva, nel prevedere l'incentivazione al riciclaggio dei rifiuti organici, non prevede una necessaria preferenza per tale tipologia di recupero.</u></p> <p><u>Al fine di evitare possibili effetti distorsivi è preferibile riferirsi alla gerarchia dei rifiuti, che sarà applicata in conformità alle indicazioni dei diversi documenti comunitari in materia.</u></p> <p><u>Il compostaggio di prossimità non è presente nelle definizioni (art. 183).</u></p>
--	--	---	---

		<p><u>pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto.</u></p> <p><u>4.5. Le attività di compostaggio di rifiuti, costituiscono operazioni di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u). Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli 181 e 205 del presente decreto, i comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità locale attraverso le modalità di cui all'articolo 189, comma 5. . Il presente comma non si applica alle attività di autocompostaggio.</u></p> <p><u>5.6. Le attività di compostaggio locale di <del>prossimità</del> che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.</u></p> <p><u>6.7. Le attività di autocompostaggio di prodotti o residui non necessitano di titoli autorizzativi ai sensi della presente Parte IV.</u></p> <p><u>7.8. I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico, possono attivare il compostaggio locale per il trattamento dei rifiuti organici selezionati alla fonte e conferiti direttamente dai</u></p>	
--	--	---	--

Formattato: Tipo di carattere: Non Evidenziato

		<p><u>produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura per il compostaggio locale di cui all'articolo 183, comma 1 lettera xx) trasmettono al comune competente una denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso dei Comuni, la DIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto.</u></p> <p><u>Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio <del>anche in aree agricole</del>, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che verifica il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore responsabile della conduzione dell'impianto. Alla DIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:</u></p> <p><u>a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,</u></p> <p><u>b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.</u></p>	<p><u>Si chiede di eliminare il riferimento alle aree agricole in quanto nella formulazione generale sono comunque incluse. La volontà esplicita di realizzare e porre in esercizio impianti di compostaggio anche in aree agricole causa un'attenzione speculativa determinando una riduzione della superficie utilizzata per le attività del settore agricoltura.</u></p>
--	--	---	---

		<p><u>c) il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato O parte B.</u></p> <p><u>8.9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.</u></p> <p><u>9.10. Le Regioni, gli Ato ed i Comuni adottano misure volte a:</u></p> <p><u>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</u></p> <p><u>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</u></p> <p><u>c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</u></p> <p><u>11. Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano</u></p>	<p>Disposizione spostata dall'articolo 180 comma 1-octies. Da verificare con l'UL ma non si può eliminare benché il decreto sia già stato fatto.</p>
--	--	---	--

		<p><u>con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica di rifiuti e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti. Le campagne di sensibilizzazione per gli agricoltori dovranno avere come oggetto prioritariamente l'utilizzo efficiente dei residui a matrice organica di origine agricola per l'impiego in impianti energetici di biogas o per la produzione di compost, nonché le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti, nonché per la produzione di mangimi</u></p> <p><del>10.12.</del></p> <p><del>11.13. Il riciclaggio dei rifiuti organici costituisce l'opzione prioritaria per la gestione di tali rifiuti rispetto ad altre forme di recupero quali il recupero energetico o la produzione di combustibili o di biocarburanti. A tal fine almeno il 90% dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata sono destinati ad operazioni di riciclaggio.</del></p> <p><u>12.14. La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, ove ciò risulti fattibile</u></p>	<p><u>Le campagne di sensibilizzazione per gli agricoltori devono essere indirizzate alle varie opportunità di utilizzo efficiente della risorsa in loro possesso, in linea con la gerarchia dei rifiuti.</u></p> <p><u>Si chiede di eliminare il comma 11 in quanto la direttiva, nel prevedere che vada incentivato il riciclaggio dei rifiuti organici, non stabilisce una necessaria preferenza per tale tipologia di recupero. E' preferibile un generico riferimento alla gerarchia dei rifiuti, che sarà applicata in conformità alle indicazioni dei diversi documenti comunitari in materia.</u></p>
--	--	--	---

tenendo conto delle peculiarità dell'ambito territoriale ove i rifiuti sono prodotti nonché delle esigenze tecnico-economiche.

~~13.~~15. Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il riciclaggio dei rifiuti organici avvenga prevalentemente all'interno della regione che li ha prodotti tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 179. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, i fabbisogni residui di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari.

~~14.~~16. Se entro due anni dall'approvazione del piano di gestione la regione o la provincia autonoma non ha provveduto ad attuare le disposizioni del comma 13, su proposta del Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta con costi a carico del bilancio regionale o della provincia autonoma commissariata.

~~15.~~17. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e sono dotati di un sistema di gestione ambientale

		<p><u>dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione l'autorità competente verifica il rispetto delle BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 6 mesi decorsi infruttuosamente i quali revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono comunque dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4.</u></p> <p><u>+6.18. Le regioni e le province autonome promuovono prioritariamente la produzione di compost o digestato da residui, prodotti o sottoprodotti di origine agricola, tecnologie necessarie per l'autocompostaggio nonché l'utilizzo del compost, del digestato da rifiuti, e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo agendo anche sui PSR e sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi.</u></p> <p><u>17.19. Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali utilizzano prioritariamente il compost per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche</u></p>	<p>DA SPOSTARE NEGLI ARTICOLI FINALI SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>
--	--	--	---

		<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 182-quater</u></b>  <b><u>Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici</u></b></p> <p><b><u>1. I prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato Z relativi a:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b><u>i rifiuti organici conferibili;</u></b></li> <li>b) <b><u>le destinazioni d'uso specifiche;</u></b></li> <li>c) <b><u>i processi di trattamento;</u></b></li> <li>d) <b><u>le caratteristiche di qualità dei prodotti;</u></b></li> <li>e) <b><u>la dichiarazione di conformità per tutti i prodotti generati dall'impianto;</u></b></li> <li>f) <b><u>il sistema della qualità.</u></b></li> </ul> <p><b><u>2. Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito</u></b></p>	<p>Nella parte del gruppo di lavoro sulla tariffa E' PREVISTO L'OBBLIGO DELLO SGRAVIO TARIFFARIO PER CHI EFFETTUA AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' OCCORRE DIRE CHE I REGOLAMENTI COMUNALI RECEPISCONO LE MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA ?</p> <p>INSERIRE UN PERIODO TRANSITORIO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' ALLE NUOVE DISPOSIZIONI</p>
--	--	---	--

		all'articolo 183 lettera e) e dalle attività di compostaggio di comunità disciplinate dal DM 29 dicembre 2016 n. 266.	
		<p style="text-align: center;">Articolo XX</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</p>	
<p><b>DIRETTIVA 850/2018</b></p> <p>«3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 205</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Raccolta differenziata</b></p> <p>3. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano i sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter.</u></p> <p>4. <u>Entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti istituiscono:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a) <u>la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero;</u></p> <p style="margin-left: 20px;">b) <u>sistemi di selezione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione.</u></p> <p>5. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raccogliere in maniera differenziata almeno:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a. <u>il 35% dei rifiuti organici che producono entro il 31 dicembre del 2020;</u></p>	<p>Forse diventa articolo 181</p> <p>Numerazione articoli probabilmente da rivedere</p>



		<p>b) <u>livello di impurità inferiore o uguale al 10% entro il 2025;</u></p> <p>c) <u>livello di impurità inferiore o uguale all'8% entro il 2030;</u></p> <p>d) <u>livello di impurità inferiore o uguale al 5% entro il 2035.</u></p> <p>8. <u>Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata.</u></p> <p>9. <u>Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti accertano, mediante campagne di monitoraggio effettuate in proprio o dagli impianti di riciclaggio, la qualità dei rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e conferita agli impianti di riciclaggio secondo la metodologia e le frequenze minime riportate nell'allegato Q.</u></p> <p>10. <u>L'Arera stabilisce tariffe di ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici differenziate in funzione dei predetti livelli di qualità.</u></p> <p>11. <u>Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica, unitamente ai respingimenti effettuati, secondo le modalità di cui all'articolo 189.</u></p> <p>12. <u>Il conferimento al sistema di <del>L</del> raccolta differenziata separata dei rifiuti organici è effettuato <del>o</del> con contenitori a</u></p>	<p>POSSONO ESSERE COMPUTATI COME RD.</p> <p>I RIFIUTI POSSONO ESSERE SUCCESSIVAMENTE SELEZIONATI DAL COMUNE PER TOGLIERE LE IMPURITÀ PRIMA DEL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI. OVVIAMENTE SONO CONTEGGIATE COME RD SOLO LE QUANTITÀ AL NETTO DEGLI SCARTI DELLA SELEZIONE. (METTERE IN RELAZIONE ILLUSTRATIVA)</p> <p>RACCORDARE CON MODIFICA PARTE TRACCIABILITÀ</p>
--	--	--	---

Formattato: Barrato

		svuotamento riutilizzabili o con sacchetti <b>biodegradabili</b> e compostabili <b>per natura</b> o certificati a norma UNI EN 13432-2002.	
		<b>Articolo XX</b> (Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	
		<u>All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</u> 1. <b><u>Nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma xx, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010.</u></b>	<u>Si richiede di esplicitare il comma XX. Tale formulazione potrebbe determinare delle implicazioni con il D. Lgs. 75/2010.</u>
	<b>articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>	<b>Articolo XX</b> (Modifiche all'articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	
	“Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della	<u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 19-bis, è abrogato</u>	

tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”

All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13, è sostituito dal seguente:

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove ~~si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente~~l'inosservanza sia stata reiterata;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di ~~reiterate violazioni~~reiterate per più di 3 volte nell'arco di 3 anni, che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Formattato: Default, SpazioPrima: 0 pt, Dopo: 0 pt, Interlinea: singola

Formattato: Tipo di carattere: EULbertina, 12 pt, Non Grassetto, Nessuna sottolineatura

	<p><b>1-septies.</b> Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.</p> <p><b>1-octies.</b> Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa</p>	<p align="center"><b>Articolo XX</b>  <b>(Modifiche all'articolo 180 commi 1-septies e 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</b></p>	
		<p><b><u>All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-septies e 1-octies, sono abrogati</u></b></p>	

**Formattato:** Tipo di carattere: Times, 11 pt, Grassetto

**Formattato:** CM4, Giustificato, SpazioPrima: 3 pt, Dopo: 3 pt, Interlinea: singola

		<p><u>Articolo XX</u>  <u>(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</u></p>	
		<p>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p><u>12. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici, con capacità inferiori a 50 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p> <p><u>13. Le attività di riciclaggio di rifiuti organici mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 75 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</u></p>	<p>INSERIRE NELL'ARTICOLO 216 LE GARANZIE FINANZIARIE OBBLIGATORIE</p>
	<p>“In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al</p>	<p><u>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7-bis è abrogato</u></p>	

	<p>trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"</p>		
		<p><b>ABROGAZIONE VOCI DEL FEBBRAIO 98 RELATIVE A COMPOST E DIGESTATO</b></p>	<p><u>Si chiede di specificare il riferimento al "febbraio 98" per comprendere cosa viene abrogato.</u></p>